



2501 Biel/Bienne

UFCOM; stp

POST CH AG

**Raccomandata con avviso di ricevimento (AR)**

Tele Ticino SA  
Via Carona 6  
6815 Melide

Riferimento: BAKOM-313.0-4/1/6/24/3/13/2  
Berna, 11 gennaio 2024

---

# Decisione

---

**del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,  
dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)**

nell'affare

**Tele Ticino SA**  
Via Carona 6, 6815 Melide

concernente

**Rilascio di una concessione per la diffusione di un programma televi-  
sivo regionale con mandato di prestazioni e partecipazione al canone  
per la zona di copertura "Ticino"**

Segreteria generale del DATEC  
Palazzo federale nord, 3003 Berna  
Tel. +41 58 462 55 12  
[www.uvek.admin.ch](http://www.uvek.admin.ch)



## **A Cronologia della procedura**

Il 30 gennaio 2023, l'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) ha indetto una gara pubblica per 38 concessioni radiofoniche locali e televisive regionali per il periodo dal 2025 al 2034.

Le persone interessate potevano candidarsi fino alla fine di aprile 2023. Il testo del bando di concorso e gli altri documenti di accompagnamento sono stati pubblicati sul sito dell'UFCOM ([www.ufcom.admin.ch](http://www.ufcom.admin.ch) > Media elettronici > Informazioni per le emittenti radiotelevisive > Gara pubblica per concessioni radiofoniche locali e televisive regionali).

Con candidatura del 27 aprile 2023, Tele Ticino SA (di seguito: candidata) ha presentato all'UFCOM una domanda per una concessione per la diffusione di un programma televisivo regionale con mandato di prestazioni e partecipazione al canone per la zona di copertura «Ticino» (Cantone Ticino, Cantone dei Grigioni: circondario Moesa) ai sensi dell'allegato 2 n. 2 lett. m dell'ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV, RS 784.401).

L'UFCOM ha pubblicato tutte le candidature su Internet il 12 giugno 2023. Nel caso di domande concorrenti, i Cantoni, i concorrenti e le altre parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sulle domande di concessione entro il 7 luglio 2023. L'UFCOM ha ricevuto un totale di 67 risposte.

## **B In diritto**

### **I Dal profilo formale**

#### **1 Competenza**

La concessione da rilasciare in questo caso è una concessione con mandato di prestazioni e partecipazione al canone ai sensi degli art. 38 e segg. della legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV, RS 784.40). Ai sensi dell'art. 45 cpv. 1 LRTV, l'autorità competente per il rilascio della concessione è il DATEC (autorità concedente).

#### **2 Entrata in materia**

La candidata ha presentato il suo dossier entro i termini. La candidatura sarà quindi presa in considerazione.

### **II Dal profilo materiale**

#### **3 In fatto**

Il 30 gennaio 2023, l'UFCOM ha messo a concorso 15 concessioni per la diffusione di un programma radiofonico locale commerciale con mandato di prestazioni, partecipazione al canone e diffusione via DAB+, 10 concessioni per la diffusione di un programma radiofonico locale senza scopo di lucro con mandato di prestazioni, partecipazione al canone e diffusione via DAB+ e 13 concessioni per la diffusione di un programma televisivo regionale con mandato di prestazioni e partecipazione al canone. Le singole zone di copertura sono definite negli allegati 1 e 2 ORTV.

La candidata presenta una domanda per il programma televisivo regionale "Tele Ticino" per la presente zona di copertura. Al momento per lo stesso programma la candidata è titolare di una concessione. Questa concessione giunge a scadenza il 31 dicembre 2024.

## **4 Procedura**

### **4.1 Basi legali**

Le concessioni sono assegnate nell'ambito di una gara basata su determinati criteri. Ottengono la concessione i candidati che in base alla candidatura meglio soddisfano il mandato di prestazioni nel suo insieme. La procedura di valutazione è costituita da due fasi:

1. Le condizioni della concessione sono soddisfatte
2. Il mandato di prestazioni è soddisfatto (criteri di selezione)

Per ogni zona di copertura viene rilasciata una concessione con partecipazione al canone (art. 38 cpv. 3 LRTV).

Le concessioni sono rilasciate dal DATEC. L'UFCOM indice un concorso pubblico su incarico del DATEC (art. 45 cpv. 1 LRTV in combinato disposto con art. 43 cpv. 1 ORTV).

Di regola l'UFCOM indice un concorso pubblico e può consultare le cerchie interessate (art. 45 cpv. 1 LRTV).

Le condizioni per il rilascio di una concessione sono disciplinate dall'art. 44 LRTV.

Se nel concorso pubblico sono presentate diverse candidature, la concessione è rilasciata al candidato che è meglio in grado di adempiere il mandato di prestazioni. Se più candidature soddisfano questo requisito, la concessione è accordata al candidato che contribuisce più degli altri ad accrescere la pluralità delle opinioni e dell'offerta (art. 45 cpv. 3 LRTV).

Ogni concessione è rilasciata per un periodo determinato. Di regola, le concessioni analoghe hanno la stessa scadenza (art. 46 cpv. 1 LRTV).

Il candidato deve fornire tutte le indicazioni necessarie all'esame della sua candidatura. Se la candidatura è incompleta o contiene indicazioni lacunose, l'UFCOM può, dopo aver invano accordato un termine supplementare, rinunciare a trattare la candidatura (art. 43 cpv. 3 ORTV).

L'UFCOM trasmette alle cerchie interessate tutti i documenti rilevanti per la valutazione della candidatura. Il candidato può invocare un interesse privato preponderante e chiedere che determinate indicazioni non siano trasmesse. Al termine della procedura, il candidato ha la possibilità di esprimersi sulle osservazioni formulate dalle cerchie interessate (art. 43 cpv. 4 ORTV).

Se tra la pubblicazione del concorso pubblico e il rilascio della concessione intervengono cambiamenti straordinari, l'autorità concedente può adeguare, sospendere o interrompere la procedura (art. 43 cpv. 5 ORTV).

### **4.2 Consultazione pubblica**

Il 12 giugno 2023 l'UFCOM ha pubblicato sul suo sito web le 51 candidature ricevute. In caso di candidature concorrenti, i Cantoni e i pretendenti hanno avuto la possibilità di esprimersi sulle candidature per la concessione fino al 7 luglio 2023. In totale 67 pareri sono pervenuti all'UFCOM. Sono stati pubblicati sul sito dell'UFCOM ([www.ufcom.admin.ch](http://www.ufcom.admin.ch) > Media elettronici > Informazioni per le emittenti radiotelevisive > Gara pubblica per concessioni radiofoniche locali e televisive regionali).

Poiché è pervenuta una sola domanda per la zona di copertura "Ticino", non si è tenuta alcuna consultazione pubblica.

### **4.3 Condizioni per il rilascio di una concessione (criteri di qualificazione)**

#### **4.3.1 Condizioni generali per il rilascio di una concessione**

In una prima fase viene verificato se la candidata soddisfa le condizioni per il rilascio di una concessione secondo l'art. 44 cpv. 1 LRTV. Vale a dire che una concessione può essere rilasciata se il richiedente:

- a. è in grado di adempiere il mandato di prestazioni;
- b. dimostra in modo verosimile di poter finanziare gli investimenti necessari e l'esercizio;
- c. dichiara all'autorità concedente chi detiene le parti preponderanti del suo capitale e chi mette a sua disposizione importanti mezzi finanziari;
- d. offre garanzia di rispettare le prescrizioni in materia di diritto del lavoro e le condizioni di lavoro di categoria, il diritto applicabile e, in particolare, gli obblighi e oneri legati alla concessione;
- e. separa l'attività redazionale dalle attività economiche;
- f. è una persona fisica domiciliata in Svizzera o una persona giuridica con sede in Svizzera.

Per quanto riguarda il mandato di prestazioni (lett. a), l'ORTV fornisce indicazioni più specifiche. Di conseguenza, il programma di un'emittente con mandato di prestazioni, diffuso in orario di grande ascolto, deve di regola essere prodotto prevalentemente nella zona di copertura (art. 42 ORTV).

#### **4.3.2 Adempimento delle condizioni generali per il rilascio di una concessione da parte dei candidati**

L'esame dei documenti della domanda mostra che la candidata soddisfa i requisiti generali di concessione ai sensi dell'art. 44 cpv. 1 LRTV. È dunque in grado di adempiere al mandato di prestazione, dimostra in modo verosimile di poter finanziare gli investimenti e le operazioni necessarie e dichiara chi detiene le parti essenziali del capitale o chi fornisce le risorse finanziarie. Garantisce inoltre che rispetterà le prescrizioni in materia di diritto del lavoro e le condizioni di lavoro di categoria, il diritto applicabile e, in particolare, gli obblighi e oneri legati alla concessione. Documenta inoltre di separare le sue attività editoriali da quelle commerciali e di essere una persona giuridica con sede in Svizzera. La candidata dichiara inoltre che il programma da trasmettere in prima serata sarà prodotto prevalentemente nell'area di copertura.

#### **4.3.3 Numero massimo di concessioni (regola del 2+2)**

Conformemente all'art. 44 cpv. 3 LRTV un'emittente o l'azienda cui questa appartiene può ottenere al massimo due concessioni televisive e due concessioni radiofoniche (art. 44 cpv. 3 LRTV). Tale restrizione mira a impedire i processi di concentrazione orizzontale nella radiodiffusione. Per stabilire quando un'emittente o la sua concessione possono essere attribuite a un'impresa ai sensi dell'art. 44 cpv. 3 LRTV, il DATEC si basa sul concetto dell'acquisizione del controllo in materia di cartelli ai sensi dell'art. 4 cpv. 3 lett. b della legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e su altre limitazioni della concorrenza (LCart, RS 251). Secondo l'art. 1 dell'ordinanza del 17 giugno 1996 concernente il controllo delle concentrazioni di imprese (RS 251.4), un'impresa assume il controllo di un'impresa fino allora indipendente (art. 4 cpv. 3 lett. b LCart) quando ottiene, con l'acquisto di una partecipazione al capitale o in altro modo, la possibilità di esercitare un'influenza determinante sull'attività di tale impresa.

#### **4.3.4 Rispetto della regola del 2+2 da parte dei candidati**

La candidata ha richiesto esclusivamente la concessione televisiva nella zona di copertura "Ticino". Non vi sono inoltre indicazioni che suggeriscano un controllo su o attraverso altre imprese ai sensi del diritto sui cartelli che sarebbero rilevanti per la presente procedura di concessione. Con il rilascio della presente concessione, la candidata disporrebbe quindi di una sola concessione televisiva, ossia la condizione per la sua attribuzione ai sensi dell'art. 44 cpv. 3 LRTV (regola del 2+2) è considerata soddisfatta.

#### **4.4 Risultato riguardante l'adempimento delle condizioni per il rilascio della concessione**

Come risultato intermedio, va notato che la candidata soddisfa i requisiti per il rilascio della concessione ai sensi dell'art. 44 LRTV.

#### **4.5 Adempimento del mandato di prestazioni**

Le concessioni con un mandato di prestazioni e partecipazione al canone possono essere rilasciate alle emittenti locali e regionali che forniscono, nelle regioni che non dispongono di sufficienti possibilità di finanziamento, programmi televisivi regionali che tengono conto delle particolarità locali o regionali attraverso un'informazione completa, in particolare sulla realtà politica, economica e sociale, e contribuiscono a sviluppare la vita culturale nella zona di copertura (art. 38 cpv. 1 lett. a LRTV).

La decisione legislativa di formulare mandati di prestazioni a livello regionale e di versare proventi del canone per il loro adempimento si fonda innanzitutto su considerazioni di politica statale e democratica. In Svizzera, in quanto Stato federale con strutture geografiche di dimensioni ridotte, una parte considerevole della formazione democratica delle opinioni e della volontà avviene a livello cantonale e comunale. Le disposizioni legali dovrebbero permettere che questi processi si riflettano anche nei media elettronici. Tale orientamento va preso in considerazione quando si specificano concretamente i mandati di prestazioni e si valutano le candidature.

La definizione concreta permette un'analisi dettagliata e un confronto oggettivo delle candidature e consente di determinare più facilmente quale dei candidati sia meglio in grado di adempiere il mandato di prestazioni ai sensi dell'art. 45 cpv. 3 LRTV.

Il mandato di prestazioni delle radio locali e delle televisioni regionali comprende sostanzialmente i fattori input, output e la valutazione complessiva (incisività e coerenza del progetto). Le candidature presentate saranno valutate in base alle esigenze dei fattori input e output e la valutazione complessiva.

##### **4.5.1 Esigenze relative ai fattori input**

I criteri input comprendono aspetti necessari per l'adempimento del mandato editoriale. Sono determinanti alcuni aspetti riguardanti i programmisti, la garanzia della qualità, la formazione e la formazione continua. I relativi provvedimenti sul piano dell'input aumentano la probabilità che le prestazioni giornalistiche (output) siano di qualità elevata, conformemente al mandato di prestazioni. Le disposizioni sono definite a livello di legge e di ordinanza (art. 41 e 44 LRTV, art. 41 e 42 ORTV).

##### **Programmisti**

- Il concessionario assume un numero sufficiente di programmisti per adempiere il mandato di programma.
- Tiene conto della diversità dei programmisti.
- Il rapporto tra numero di programmisti con formazione e del personale in formazione deve essere almeno di tre a uno.

##### **Garanzia della qualità**

Il concessionario dispone di:

- un regolamento interno che disciplina la ripartizione dei compiti e le responsabilità;
- uno statuto della redazione che sancisce la separazione delle attività redazionali da quelle economiche (indipendenza interna);
- direttive editoriali che, in relazione al mandato di programma, definiscono i valori di base e gli obiettivi dell'organizzazione mediatica;
- un sistema di garanzia della qualità redazionale che include almeno la dichiarazione di lavorare rispettando le regole riconosciute nel settore per la prassi giornalistica e il riconoscimento del codice dei giornalisti (diritti e obblighi) del Consiglio della stampa;
- obiettivi e norme in materia di qualità relativi al contenuto e alla forma;

- un piano delle trasmissioni che definisce il contenuto dell'offerta;
- processi prescritti che consentono di verificare regolarmente se le norme e gli obiettivi stabiliti in materia di qualità sono raggiunti, ossia meccanismi consolidati per garantire l'offerta dei programmi (ad es. procedure di controllo) e migliorarla (ad es. sistemi di feedback);
- una designazione per una persona o funzione responsabile della garanzia della qualità.

#### **Formazione e formazione continua**

- Il concessionario promuove e finanzia in gran parte la partecipazione dei suoi programmisti con formazione e in formazione a corsi di formazione e di formazione continua relativi alla loro professione.
- Nell'ambito della relazione annuale indica le misure adottate nel settore della formazione e della formazione continua dei suoi programmisti e praticanti.
- Nell'ambito della relazione annuale comunica all'UFCOM l'importo previsto per promuovere la formazione e la formazione continua esterne.

#### **4.5.2 Valutazione della domanda in relazione ai fattori input**

Poiché solo una candidata ha presentata una domanda per la concessione da assegnare, non avviene una selezione a livello dei fattori input. Le precisazioni della candidata in merito ai vari aspetti del mandato di prestazioni non servono a selezionare il nuovo titolare della concessione tra i diversi candidati, bensì ad attestare un impegno volontario.

Per quanto riguarda l'input, il dossier di candidatura mostra in modo comprensibile e plausibile che viene impiegato un numero sufficiente di programmisti per soddisfare il mandato di prestazioni. Le direttive editoriali nonché gli obiettivi di qualità e i relativi processi di garanzia della qualità soddisfano in misura adeguata gli standard del settore. Si attribuisce particolare attenzione ai processi di feedback. Inoltre sono offerte sufficienti opportunità di formazione e perfezionamento.

#### **4.5.3 Esigenze relative ai fattori output**

I criteri output comprendono aspetti che valutano, alla luce del mandato di prestazioni, i servizi in materia di programma presupposti con la presentazione della domanda. Sono determinanti in particolare il mandato di programma e il mandato culturale.

##### **Mandato di programma**

- Con il proprio programma il concessionario contribuisce alla libera formazione delle opinioni e della volontà del proprio pubblico.
- La sua offerta informativa è rilevante, professionale e diversificata, mentre il suo resoconto informativo è oggettivo e indipendente.
- Le sue offerte informative toccano temi variati e rispecchiano la pluralità di opinioni e interessi. Diffonde questi contenuti mediante diverse forme giornalistiche.
- Nella sua offerta lineare, il concessionario informa sugli avvenimenti locali e regionali durante gli orari di grande ascolto. Ogni settimana diffonde almeno 150 minuti (repliche escluse) di informazioni regionali di propria produzione su settori quali politica, economia, cultura, formazione, società e sport.
- Tiene conto di quanto avviene nell'intera zona di copertura.
- Elabora i contenuti informativi regionali per lo più sotto forma di approfondimenti, classificazioni e analisi giornalistiche per mostrare i retroscena e le correlazioni di quanto accaduto.

##### **Mandato culturale**

- La concessionaria presenta il panorama culturale regionale e fornisce resoconti sugli avvenimenti culturali nella propria zona di copertura.

#### **4.5.4 Valutazione della domanda in relazione ai fattori output**

Poiché solo una candidata ha presentato una domanda per la concessione da assegnare, non avviene una selezione a livello dei fattori output. Le precisazioni della candidata in merito ai vari aspetti del mandato di prestazioni non servono a selezionare il nuovo titolare della concessione tra i diversi candidati, bensì ad attestare il suo impegno volontario.

Per quanto riguarda l'output, viene mostrato come il programma "Tele Ticino" contribuisce alla formazione democratica delle opinioni e della volontà e come tiene conto delle caratteristiche locali e regionali della zona di copertura. Le descrizioni sull'attuazione del concetto informativo dimostrano in modo comprensibile e plausibile come si attuano le esigenze della concessione nel programma "Tele Ticino". Dai documenti presentati è sufficientemente comprensibile e plausibile come vengono considerati nel programma tutta la zona di copertura, la varietà di argomenti, opinioni e interessi nonché attori, ricorrendo a svariati formati di trasmissione. Manca unicamente una descrizione comprensibile e plausibile di come viene rifornita tutta la zona di copertura. Colpisce in modo positivo la descrizione dettagliata dei programmi speciali in caso di eventi particolari nella zona di copertura. Le descrizioni delle fonti utilizzate includono i dispacci di agenzia e altre fonti (come altri media o conferenze stampa). Non è sufficientemente comprensibile e plausibile se si ricorra a ricerche proprie. Inoltre, il dossier di candidatura dimostra in modo chiaro e plausibile come vengono illustrati antefatti e contesti. In tale contesto viene descritto che a questo scopo si impiegano svariati forme giornalistiche e viene creato un legame con il programma.

Il dossier di candidatura mostra anche che vengono attuate le disposizioni della concessione relative al mandato culturale. Dai documenti emerge chiaramente che il programma "Tele Ticino" tratta gli eventi culturali nella zona di copertura del "Ticino" e informa a riguardo la suddetta zona. In tale ambito è applicato un ampio concetto di cultura. Il dossier di candidatura mostra la collaborazione con le istituzioni culturali della zona di copertura. Le spiegazioni relative all'attuazione del mandato culturale sono rese plausibili dall'impiego di diversi formati di trasmissione.

#### **4.5.5 Requisiti in materia di incisività e coerenza del progetto/leggibilità della candidatura (valutazione complessiva)**

Nella valutazione complessiva vengono giudicate l'incisività e la coerenza del progetto nonché la leggibilità della candidatura (valutazione complessiva).

#### **4.5.6 Valutazione delle domande in relazione all'incisività e alla coerenza del progetto/leggibilità della candidatura (valutazione complessiva)**

Complessivamente, si osserva che la presente domanda dimostra in modo comprensibile e plausibile, sia sul piano dell'input sia dell'output, che il programma "Tele Ticino" è in grado di adempiere il mandato di programma previsto dal modello di concessione. Il dossier di candidatura presentato è convincente e coerente.

#### **4.6 Risultato per l'adempimento del mandato di prestazione e rilascio della concessione**

Dopo aver valutato i fattori input e output, nonché l'incisività e la coerenza del progetto/leggibilità della candidatura, si può affermare che il mandato di prestazioni può essere soddisfatto dalla candidata, ragione per cui gli deve essere attribuita la concessione.

#### **4.7 Data di inizio e durata della concessione**

La concessione inizia a decorrere il 1° gennaio 2025 ed è valida fino al 31 dicembre 2034.

## **5 Spese di procedura**

Secondo l'art. 100 LRTV in combinato disposto con l'art. 78 ORTV, gli emolumenti amministrativi riscossi sono calcolati in funzione del tempo impiegato a una tariffa oraria di 210 franchi. Per il rilascio, la modifica o la soppressione di una concessione relativa all'emittenza di un programma radiotelevisivo si applica una tariffa oraria ridotta di 84 franchi (art. 79 ORTV). Per ogni domanda, la candidata che richiede una concessione per un programma radiofonico locale commerciale o televisivo regionale deve aspettarsi una tassa procedurale di 4'000 fino a 10'000 franchi. Per il trattamento della presente candidatura sono state impiegate 85 ore. La tassa amministrativa è fissata a 7'140 franchi. La fattura viene emessa dall'UFCOM tramite posta separata dopo che questa decisione è passata in giudicato.



**Per questi motivi è deciso quanto segue:**

1. La concessione per la diffusione di un programma televisivo regionale con mandato di prestazioni e partecipazione al canone per la zona di copertura "Ticino" secondo l'allegato 2 n. 2 lett. m ORTV è rilasciata a Tele Ticino SA. I diritti e gli obblighi della concessionaria sono definiti nei documenti relativi alla concessione. Se non diversamente specificato nella concessione, le informazioni fornite nella domanda, in particolare per quanto riguarda l'estensione, il contenuto e il tipo di emittenza, l'organizzazione e il finanziamento, sono determinanti e vincolanti.
2. L'emolumento amministrativo per la conduzione della procedura di rilascio della concessione è fissato a 7'140 franchi ed è a carico di Tele Ticino SA.
3. La fattura viene emessa tramite posta separata dall'UFCOM dopo che questa decisione è passata in giudicato.
4. Questa decisione sarà notificata a Tele Ticino SA mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,  
dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)



Albert Rösti  
Consigliere federale

**Rimedi giuridici**

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo, entro 30 giorni dalla notifica della decisione stessa. L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente, come pure la procura di un eventuale rappresentante.

**Allegato:**

- Concessione per una televisione regionale con mandato di prestazioni e partecipazione al canone per la zona di copertura "Ticino" (La nota esplicativa sulla concessione è pubblicata sul sito dell'UFCOM: [www.ufcom.admin.ch](http://www.ufcom.admin.ch) > Media elettronici > Informazioni sulle emittenti radio-televisive > Concessioni di diffusione 2025–2034)